

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



ÞPOS BENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
İRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 58/06

13 luglio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04

Vincenzo Manfredi e a. / Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. e a.

UN'INTESA CHE VIOLA LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI CONCORRENZA PUÒ VIOLARE NEL CONTEMPO IL DIRITTO COMUNITARIO

*Chiunque può far valere il diritto comunitario per chiedere il risarcimento del danno subito
secondo le norme stabilite dagli Stati membri.*

Nel luglio 2000, l'autorità nazionale italiana garante della concorrenza e del mercato ha constatato che le compagnie di assicurazione Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Assitalia S.p.A. avevano attuato un accordo illecito avente ad oggetto lo scambio di informazioni relative al settore delle assicurazioni. Tale accordo ha permesso l'aumento non giustificato dalle condizioni del mercato dei premi dell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori.

Il sig. Manfredi e a. hanno chiesto al Giudice di pace di Bitonto di condannare le compagnie di assicurazione a restituire la maggiorazione dei premi versata a seguito dell'intesa dichiarata illecita.

Il giudice italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni pregiudiziali concernenti il diritto comunitario della concorrenza (art. 81 CE) al fine di stabilire se tale accordo violi non soltanto la legge italiana sulla tutela della concorrenza, ma anche il Trattato CE, in quanto anche talune compagnie di assicurazioni appartenenti ad altri Stati membri ed esercenti altresì la loro attività in Italia hanno partecipato all'accordo sanzionato, se i terzi possano chiedere un risarcimento del danno causato dall'intesa vietata, se norme nazionali come quelle controverse nelle cause principali, relative alla designazione dei giudici competenti, ai termini di prescrizione dei ricorsi per risarcimento danni nonché all'ammontare dell'indennizzo, siano in contrasto con l'art. 81 CE.

La Corte constata che **un'intesa come quella controversa può violare anche¹ il Trattato CE** se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale, appaia sufficientemente probabile che tale intesa possa esercitare un'influenza sulla vendita delle polizze di assicurazione controverse nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

La Corte ricorda poi che l'art. 81 CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli. Di conseguenza, **chiunque può avvalersene per invocare la nullità di un'intesa** o di una pratica vietata dall'art. 81 CE e **chiedere un risarcimento del danno subito** quando esiste un nesso di causalità tra il detto danno e un'intesa o una pratica vietata da tale articolo.

Infine, la Corte dichiara che in mancanza di una disciplina comunitaria nella materia spetta agli Stati membri:

– **designare i giudici competenti e fissare le modalità procedurali dei ricorsi** destinati a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli derivano dall'efficacia diretta del diritto comunitario, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (**principio di equivalenza**) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (**principio di effettività**);

– fissare **il termine di prescrizione** per chiedere il risarcimento di un danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE e stabilire i criteri che consentono di determinare **l'entità del risarcimento**, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

Spetta al giudice nazionale verificare se una norma nazionale in forza della quale **il termine di prescrizione per chiedere un risarcimento decorre a partire della data in cui l'intesa o la pratica vietata è stata posta in essere**, in particolare se tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere un risarcimento.

Per quanto riguarda l'entità del risarcimento la Corte precisa, da una parte, che se un **risarcimento danni particolare**, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell'ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell'ambito di queste ultime azioni. D'altra parte, chi ha subito un danno deve poter chiedere il risarcimento non solo del **danno reale**, ma anche del **mancato guadagno** nonché il pagamento **degli interessi**.

¹ La Corte constata che un'intesa come quella controversa, che costituisce un'infrazione alle norme nazionali in materia di concorrenza, può violare anche il Trattato CE.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, HU, IT, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=da C-
295/04 a C-298/04](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=da C-295/04 a C-298/04)*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*